



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO – LEGGE 26 febbraio 2021 n.26

(Ratifica Decreto - Legge 12 febbraio 2021 n.22)

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto il Decreto - Legge 12 febbraio 2021 n.22 – Aggiornamento e proroga delle disposizioni per il contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19 – promulgato:

Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 e all'articolo 12 della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n.184 e precisamente:

- tenuto conto che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;*
- viste le raccomandazioni alla comunità internazionale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità circa la necessità di adottare misure adeguate;*
- preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica e dell'incremento dei casi nella Repubblica di San Marino e fuori territorio;*
- al fine di gestire l'emergenza epidemiologica da COVID-19 con le opportune misure di contenimento e contrasto alla diffusione del predetto virus;*
- vista l'Ordinanza n. 4-2020 – Dichiarazione di stato di emergenza di sanità pubblica – emanata dal Segretario di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale in data 29 ottobre 2020 e ratificata con delibera del Congresso di Stato 5 novembre 2020 n.5;*

Vista la delibera del Congresso di Stato n.21 adottata nella seduta del 10 febbraio 2021;

Visti gli emendamenti apportati al decreto suddetto in sede di ratifica dello stesso dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 24 febbraio 2021;

Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n.27 del 24 febbraio 2021;

Visto l'articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 9 comma 5 e 10 comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005 e l'articolo 33, comma 6, della Legge Qualificata n.3/2018;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il testo definitivo del Decreto – Legge 12 febbraio 2021 n.22 così come modificato a seguito degli emendamenti approvati dal Consiglio Grande e Generale in sede di ratifica dello stesso:

AGGIORNAMENTO E PROROGA DELLE DISPOSIZIONI PER IL CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DELL'EPIDEMIA DA COVID-19

Art. 1

(Proroga delle misure di cui al Decreto – Legge 25 gennaio 2021 n. 5)

1. Tenuto conto della situazione sanitaria, fatto salvo quanto previsto dal Decreto – Legge 14 gennaio 2021 n.4, dal Decreto - Legge 29 gennaio 2021 n.14 e dal Decreto – Legge 28 gennaio 2021 n.13, sull'intero territorio sammarinese continuano ad applicarsi le misure di cui al Decreto - Legge

25 gennaio 2021 n.5, ad esclusione di quanto disposto dal presente decreto – legge, dalle ore 00:00 del 13 febbraio 2021 fino alle ore 23:59 del 28 febbraio 2021.

Art. 2
(Attività sportiva)

1. È consentita l'attività motoria e sportiva, in luoghi pubblici e in strutture sportive, pubbliche o private. Tali attività sono ammesse esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto delle misure igienico sanitarie generali e quelle previste dall'Allegato 1 del presente decreto - legge. L'obbligo del distanziamento interpersonale durante l'attività motoria e sportiva non si applica tra i conviventi dello stesso nucleo. Le federazioni e società sportive, devono inoltre rispettare le linee guida e/o gli appositi protocolli definiti dal Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese e condivisi con il Dipartimento Prevenzione ISS, promulgate per il tramite della Segreteria di Stato con delega allo Sport. Le strutture sportive in gestione al CONS sono accessibili esclusivamente a utilizzatori residenti, titolari di permesso di soggiorno oppure già tesserati o abbonati a federazioni sportive sammarinesi dalla data di efficacia del presente decreto - legge, salvo espressa deroga concessa dai competenti organi così come indicato da apposita circolare.

2. Sono sospese tutte le discipline sportive collettive o individuali di contatto amatoriali e agonistiche, come da elenco redatto dal Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese unitamente alla Segreteria di Stato con delega allo Sport. Per tali attività è comunque possibile svolgere allenamenti individuali, che garantiscano il rispetto delle misure igienico sanitarie generali e quelle previste dall'Allegato 1 del presente decreto - legge.

3. Sono sospesi tutti gli eventi e le competizioni sportive.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli atleti e alle squadre agonistiche federali o di club nonché a tutti gli allievi/atleti che praticano attività tetriche, motorie e sportive svolte in strutture private, che partecipano a competizioni sportive, esami e concorsi internazionali o italiani, programmati e inseriti a calendario anche se collettivi e di contatto, comprendendo anche le attività di allenamento e preparazione a tali competizioni, esami e concorsi. Questi ultimi devono essere svolti a porte chiuse, senza la presenza di pubblico, salvo l'eventuale accompagnatore dell'atleta minore. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano alle competizioni sportive internazionali, italiane e/o sammarinesi programmate e inserite a calendario, anche se collettive e di contatto, previa adozione di appositi protocolli che saranno sottoposti al Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese condivisi con il Dipartimento Prevenzione ISS. Gli allenamenti e le manifestazioni devono essere svolti a porte chiuse, senza la presenza di pubblico, salvo l'eventuale accompagnatore dell'atleta minore.

5. Per quanto attiene le palestre e piscine pubbliche e private, i centri benessere, le scuole di ballo e scuole di danza, è dato mandato agli uffici preposti di verificare con assiduità il rispetto delle misure di distanziamento interpersonale così come indicato nell'Allegato 1, fatta eccezione per i conviventi. L'ingresso all'interno degli spogliatoi è contingentato, secondo le prescrizioni di cui all'Allegato 1 del presente decreto - legge. È dato mandato al Dipartimento di Prevenzione ISS di verificare le strutture di cui sopra per quanto riguarda i requisiti e la funzionalità delle stesse ai fini dell'autorizzazione all'apertura e all'utilizzo delle docce. In caso di mancata applicazione di tali misure, le forze dell'ordine procedono con la inibizione temporanea, fino a regolarizzazione della posizione, delle stesse attività.

6. Agli atleti e alle squadre agonistiche federali o di club, l'utilizzo delle docce è consentito, previa autorizzazione del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese.

7. Gli impianti sportivi al chiuso e all'aperto, le piscine, le palestre e le scuole di danza e similari hanno l'obbligo di chiusura entro le ore 21:30.

8. Sono abrogati i commi 7, 8, 9, 10, 11 dell'articolo 1 del Decreto - Legge 29 gennaio 2021 n. 14 e l'articolo 6 del Decreto - Legge 29 gennaio 2021 n. 15, sono fatti salvi gli effetti ed atti prodotti durante la vigenza degli stessi. E' abrogato il comma 1 dell'articolo 5 del Decreto -Legge 25 gennaio 2021 n.5.

Art. 3

(Disposizioni riguardanti la Scuola)

1. Le disposizioni e le prescrizioni in ambito scolastico previste per gli studenti devono essere applicate anche al personale docente e non docente all'interno degli edifici scolastici.
2. Il Congresso di Stato, sentiti i Segretari di Stato competenti, ha facoltà di modificare con delibera le prescrizioni sull'utilizzo delle mascherine all'interno degli edifici scolastici e nell'ambito del trasporto scolastico.

Art. 3-bis

(Disposizioni riguardanti gli asili nido)

1. Per tutta la durata dell'emergenza sanitaria, con l'obiettivo di ridurre il numero di bambini e bambine contemporaneamente presenti all'interno delle strutture limitando il rischio di contagio e, d'altro canto, di rendere possibile l'ingresso presso i servizi educativi per la prima infanzia a nuovi bambini e bambine i cui genitori abbiano maggiori difficoltà a gestire gli impegni lavorativi, sono disposte le seguenti modifiche al Regolamento n.6/2007.
2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 32, comma 8, del Regolamento n.6/2007, è concessa la possibilità di rinunciare all'ammissione, sia nella graduatoria dei Piccoli (3/12 mesi) sia nelle graduatorie dei Medi/Grandi (dai 12 ai 36 mesi), mantenendo l'iscrizione in graduatoria, anche qualora si sia già proceduto al pagamento di cui al comma 3 del medesimo articolo 32. In tale ultimo caso, non verrà restituita la somma versata. Il 50% dei posti resisi disponibili per effetto della rinuncia vengono assegnati a chi segue i rinunciatari in graduatoria.
3. Il comma 9 dell'articolo 32 del Regolamento n.6/2007, per tutto il periodo dell'emergenza sanitaria, si intende abrogato.
4. In deroga a quanto previsto al paragrafo "Slittamenti" dell'articolo 33 del Regolamento n.6/2007, è possibile uno slittamento della data di inizio della frequenza del bambino, rispetto alla data stabilita per l'ambientamento, fino al successivo periodo d'ingresso, mantenendo il diritto di accesso. E' prevista la sostituzione del 50% di chi abbia usufruito di tale "Slittamento".
5. In deroga a quanto previsto al paragrafo "Decadenza" dell'articolo 33 del Regolamento n.6/2007, il perdurare dell'emergenza sanitaria è considerata adeguata giustificazione ad eventuali assenze del bambino o bambina dalla frequenza dell'Asilo Nido.

Art. 4

(Conservazione benefici di cui all'articolo 73 della Legge 16 dicembre 2013 n.166 e successive modifiche)

1. Le società di capitali che hanno richiesto l'accesso ai benefici di cui all'articolo 73 della Legge 16 dicembre 2013 n. 166 e successive modifiche e che, con riferimento alla lettera b) del comma 2 del medesimo articolo non ne abbiano soddisfatto i requisiti occupazionali o non li abbiano mantenuti, nell'anno 2021, conservano i benefici, così come autorizzati, a condizione che provvedano a soddisfare i vincoli previsti alla lettera b), comma 2, dell'articolo 73 della Legge 16 dicembre 2013 n. 166 e successive modifiche entro il 31 dicembre 2021, fatte salve le eventuali scadenze successive.

Art. 5

(Conservazione benefici di cui al Decreto Delegato 25 giugno 2018 n.72)

1. Fino al 31 dicembre 2021 il mancato soddisfacimento del requisito occupazionale di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b) del Decreto Delegato 25 giugno 2018 n.72, non comporta la decadenza dei benefici acquisiti, così come autorizzati.

Art. 6

(Disposizioni in materia di ingresso a San Marino)

1. L'ingresso nella Repubblica di San Marino, per coloro che provengano da paesi diversi da Italia e Città del Vaticano, o che abbiano soggiornato al di fuori di questi due paesi nei 14 giorni precedenti, è consentito a fronte della presentazione:
 - a) di apposito certificato di avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2;
 - b) di apposito certificato che attesti la negatività al coronavirus, tramite sottoposizione a tampone molecolare non oltre 48 ore prima dell'ingresso e comunque in conformità ai protocolli sanitari in vigore nella Repubblica di San Marino.
2. I cittadini sammarinesi, i residenti e i soggiornanti in territorio sammarinese che rientrino nella Repubblica di San Marino da paesi diversi da Italia e Città del Vaticano, o che abbiano soggiornato al di fuori di questi due paesi nei 14 giorni antecedenti, hanno l'obbligo di contattare prima del loro rientro il Centro Unico Prenotazioni dell'ISS, al fine di sottoporsi a tampone molecolare o antigenico entro le 48 ore dal proprio rientro con spese per l'esecuzione degli accertamenti clinici a carico degli stessi. In alternativa, è consentito presentare al Laboratorio Analisi dell'ISS apposito certificato che attesti l'avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2 o la negatività al coronavirus, accertata tramite tampone molecolare o antigenico effettuato nelle 48 ore antecedenti l'ingresso in territorio nazionale e comunque in conformità ai protocolli sanitari in vigore nella Repubblica di San Marino. In attesa dell'esito dei test, è fatto obbligo, per i rientranti, di mettersi in autoisolamento fiduciario. Nel caso in cui gli accertamenti diano esito positivo, i soggetti rientranti sono avviati all'isolamento domiciliare. In caso di esito negativo, non incorrono in alcuna restrizione.
3. Nei casi di ingressi o rientri in territorio di delegazioni ufficiali in visita istituzionale, l'iter di cui ai commi 1 e 2 è adeguato secondo specifici protocolli sanitari di volta in volta definiti in base all'organizzazione della visita e delle attività ad essa connesse.
4. La mancata osservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, nonché il non rispetto delle prescrizioni relative a sorveglianza sanitaria e/o isolamento fiduciario, sono punite con la sanzione pecuniaria amministrativa pari a euro 1.000,00 (mille/00).
5. Le disposizioni di cui al Decreto - Legge 24 aprile 2020 n.65, già prorogate dall'articolo 1, comma 4, del Decreto - Legge 31 agosto 2020 n. 145, permangono efficaci fino alla dichiarazione di fine dell'emergenza sanitaria da COVID-19 da dichiararsi con successivo atto normativo.
6. Sono abrogati l'articolo 1 del Decreto - Legge 31 agosto 2020 n.145 e l'articolo 5 del Decreto - Legge 28 gennaio 2021 n.13; sono fatti salvi gli effetti ed atti compiuti prodotti durante la vigenza degli stessi.

Art. 7

(Deroga temporanea all'articolo 16 della Legge 29 settembre 2005 n. 131)

1. Sino al 31 dicembre 2021, in deroga al comma 2 lettera c) dell'articolo 16 della Legge 29 settembre 2005 n.131, è consentito il contratto di lavoro a tempo determinato anche qualora l'operatore economico, nel mese precedente l'assunzione, abbia fatto ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 6 del Decreto - Legge 26 gennaio 2021 n.6.

Art. 8

(Modifica all'articolo 10, comma 7 bis del Decreto – Legge 29 gennaio 2021 n. 14)

1. L'articolo 10, comma 7 bis del Decreto – Legge 29 gennaio 2021 n.14 è così modificato:

“7 bis. L'astensione anticipata dal lavoro di cui ai commi che precedono non può protrarsi oltre l'ottavo mese di gravidanza (trenta giorni precedenti alla data presunta del parto).”

1 bis. Dopo l'articolo 10, comma 7bis del Decreto -Legge 29 gennaio 2021 n.14 è aggiunto il seguente comma 7 ter:

"7 ter. Laddove non siano applicabili le misure previste dall'articolo 5, comma 2, lettere a) e b) del Decreto Delegato 4 agosto 2008 n.116, o in alternativa ad esse l'instaurazione del lavoro da domicilio (smart working), esclusivamente per la durata dell'emergenza sanitaria le misure temporali di cui al comma 7 bis si applicano, in deroga, a tutti i casi previsti per l'astensione anticipata."

Art. 8-bis

(Modifica all'articolo 3, comma 3 del Decreto Delegato 11 dicembre 2020 n.214 e articolo 12, comma 2 della Legge 10 novembre 2020 n. 197)

1. L'articolo 3, comma 3 del Decreto Delegato 11 dicembre 2020 n.214 è così sostituito:
"3. Gli elenchi al comma 2 hanno valenza provvedimentale in ordine all'inquadramento a tempo indeterminato di cui all'articolo 69 della Legge 5 dicembre 2011 n. 188 del personale di cui all'articolo 1, comma 2, ed al nuovo inquadramento del personale di cui all'articolo 2, comma 2, con decorrenza dall'1 gennaio 2021, nonché all'accertamento della sussistenza dei requisiti per il personale di cui all'articolo 1, comma 3, e articolo 2, comma 3."

2. L'articolo 12, comma 2 della Legge 10 novembre 2020 n. 197 è così modificato:
"2. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, già dotate di un DAE, sono obbligate ad iscriversi in detto Registro elettronico mediante registrazione on-line in area dedicata sul sito internet dell'ISS."

Art. 8-ter

(Autorizzazione, importazione e somministrazione farmaci internazionali)

1. Tenuto conto che, nelle more dell'istituzione di agenzie regolatorie per l'autorizzazione all'utilizzo dei farmaci nella Repubblica di San Marino, l'approvvigionamento di farmaci è per consuetudine allineato all'importazione di farmaci che abbiano ricevuto l'autorizzazione di agenzie regolatorie di Stati terzi; nell'ottica di regolamentare l'importazione e l'utilizzo dei farmaci nella Repubblica di San Marino da paesi terzi il presente articolo individua le agenzie dalle quali la Repubblica di San Marino è autorizzata ad importare e somministrare farmaci per uso interno e ospedaliero

2. I farmaci approvati dalle agenzie regolatorie di cui all'Allegato 1bis, il cui elenco può venire aggiornato periodicamente attraverso apposito decreto delegato, sono importabili e utilizzabili nella Repubblica di San Marino.

3. Il governo è autorizzato a sottoscrivere appositi memorandum con le amministrazioni statali delle agenzie regolatorie di cui al comma 2, con l'obiettivo di migliorare le condizioni di importazione, i prezzi di vendita, la condivisione delle caratteristiche tecniche e qualitative dei prodotti, il rispetto delle buone pratiche internazionali per la sperimentazione e la produzione di farmaci, nonché ogni altro elemento utile a garantire la massima protezione per gli utilizzatori dei paesi coinvolti nonché il rispetto delle norme vigenti nella Repubblica di San Marino.

Art. 9

(Disposizioni finali)

1. Dalla data di applicazione del presente decreto – legge è abrogato il Decreto - Legge 29 gennaio 2021 n.15; sono fatti salvi gli effetti prodotti ed atti compiuti durante la vigenza dello stesso.

2. È abrogato l'Allegato 2 del Decreto - Legge 29 gennaio 2021 n.14, sono fatti salvi gli effetti prodotti ed atti compiuti durante la vigenza dello stesso.

3. L'Allegato 1 al presente decreto - legge si applica anche con riferimento alle disposizioni del Decreto - Legge 29 gennaio 2021 n.14.

4. Il Congresso di Stato ha facoltà di modificare con delibera le prescrizioni sugli orari delle attività economiche con somministrazione di alimenti e bevande al pubblico.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 26 febbraio 2021/1720 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Alessandro Cardelli – Mirko Dolcini

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Elena Tonnini



Allegato 1 al Decreto – Legge 26 febbraio 2021 n.26

ALLEGATO 1

Misure speciali in riferimento all'attività motoria e sportiva:

- 1) i clienti/utenti non sono ammessi alle attività sportive o motorie in presenza di temperatura superiore a 37,5° C e in presenza di sintomi influenzali o respiratori;
- 2) in caso di riscontro di sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5°C), il personale dell'attività è tenuto ad isolare il cliente/utente, a contattare i numeri di cui all'allegato 1 e ad applicare tutti i presidi di sanificazione;
- 3) obbligo di segnaletica informativa all'ingresso dell'attività, per comunicare le norme a clienti ed operatori ed anche per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata, e, laddove possibile, di separazione degli accessi in entrata e in uscita;
- 4) organizzare gli spazi negli spogliatoi in modo da assicurare le distanze di almeno 1 metro e mezzo (ad esempio prevedere postazioni d'uso alternate o separate da apposite barriere), anche regolamentando l'accesso agli stessi. Il servizio igienico, può essere utilizzato dai clienti/utenti solamente se sanificato dopo ogni utilizzo con gli adeguati prodotti che devono essere messi a disposizione, durante l'utilizzo dello spogliatoio è d'obbligo l'uso della mascherina e deve essere messo a disposizione apposito gel sanificante;
- 5) regolamentare i flussi, gli spazi di attesa, l'accesso alle diverse aree (sala pesi/sala fitness/vasca), il posizionamento di attrezzi e macchine, anche delimitando le zone, al fine di garantire la distanza di sicurezza:
 - a) almeno 1 metro e mezzo di distanziamento tra le persone mentre non svolgono attività fisica;
 - b) almeno 2 metri di distanziamento tra le persone durante l'attività fisica (con particolare attenzione a quella intensa e/o alle attività consistiche);
 - c) almeno 2 metri di distanziamento interpersonale nelle piscine con un indice pari o superiore a 7 mq di superficie per persona;
- 6) laddove fosse necessario un contatto fisico tra cliente/utente ed istruttore, quest'ultimo deve essere munito di mascherina e sanificare le mani prima di ogni contatto con il cliente/utente. È comunque necessario ridurre al minimo i contatti tra istruttore e cliente/utente. Non sono consentiti in ogni caso contatti fra clienti/utenti fatto salvo che questi non appartengano allo stesso nucleo di conviventi. Il presente comma non si applica ai contatti in vasca tra cliente/utente ed istruttore;
- 7) predisporre all'entrata dell'attività, come pure nella zona reception/bancone/cassa e nell'area toilette, una postazione di soluzione idroalcolica per il lavaggio delle mani;
- 8) le macchine e gli attrezzi ad uso promiscuo devono essere sanificati dopo ogni utilizzo con gli adeguati prodotti che devono essere messi a disposizione. Tale obbligo è da considerarsi a carico del personale preposto ovvero in capo al soggetto utilizzatore in assenza di suddetto personale e a cui è messo a disposizione tutto il necessario. Nei pressi di ogni macchina deve essere presente una stazione con gel igienizzante. È inibito l'uso di macchine ed attrezzi che non possono essere sanificati; si sconsiglia l'uso "a circuito" degli attrezzi senza opportuna sanificazione;
- 9) obbligo di igienizzazione delle mani dopo l'utilizzo di macchine ed attrezzi ad uso promiscuo;
- 10) obbligo di sanificazione dei locali a fine giornata lavorativa;
- 11) non condividere borracce, bicchieri e bottiglie e non scambiare con altri utenti oggetti quali asciugamani, accappatoi o altro; si consiglia di utilizzare un tappetino personale che comunque non va scambiato con altri utenti;
- 12) tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora depositati negli appositi armadietti; si raccomanda di non consentire l'uso promiscuo degli armadietti. Gli armadietti devono essere sanificati dopo ogni utilizzo con gli adeguati

prodotti che devono essere messi a disposizione. Tale obbligo è da considerarsi a carico del personale preposto ovvero in capo al soggetto utilizzatore in assenza di suddetto personale; l'accesso alle sale deve avvenire con calzature diverse da quelle utilizzate esternamente alla palestra, alla piscina o alla sala dove viene effettuata l'attività e possibilmente con la suola sanificata con gli adeguati prodotti che devono essere messi a disposizione o in alternativa l'accesso può essere autorizzato con copriscarpe monouso;

- 13) garantire l'adeguata aerazione naturale e provvedere a ricambi d'aria frequenti. Gli impianti di trattamento dell'aria e i relativi componenti di ricambio possono essere utilizzati, purché periodicamente puliti e/o sostituiti;
- 14) obbligo di utilizzo di mascherine, per ogni operatore dell'accoglienza che ha contatto con gli utenti/clienti; nel caso in cui nella zona reception/banco/cassa non vi sia garanzia di distanziamento di almeno 1 mt. tra operatore utente/cliente, è obbligatorio dotare la stessa di pannello per la separazione fisica;
- 15) per le piscine, al fine di assicurare un livello di protezione dall'infezione, assicurare l'efficacia della filiera dei trattamenti dell'acqua e il limite del parametro cloro attivo libero in vasca compreso tra 1,0 - 1,5 mg/l; cloro combinato $\leq 0,40$ mg/l; pH 6.5 – 7.5. Si fa presente che detti limiti devono rigorosamente essere assicurati in presenza di bagnanti. La frequenza dei controlli sul posto dei parametri di cui sopra è non meno di due ore. Dovranno tempestivamente essere adottate tutte le misure di correzione in caso di non conformità, come pure nell'approssimarsi del valore al limite tabellare. Prima dell'apertura della vasca dovrà essere confermata l'idoneità dell'acqua alla balneazione a seguito dell'effettuazione delle analisi di tipo chimico e microbiologico dei parametri di cui al Decreto Delegato 14 febbraio 2012 n. 10, effettuate da apposito laboratorio. Le analisi di laboratorio dovranno essere ripetute durante tutta l'apertura della piscina al pubblico a cadenza mensile, salvo necessità sopraggiunte, anche a seguito di eventi occorsi in piscina, che possono prevedere una frequenza più ravvicinata. Tutte le misure dovranno essere integrate nel documento di autocontrollo in un apposito allegato aggiuntivo dedicato al contrasto dell'infezione da COVID-19;
- 16) le vasche ad uso pubblico che non consentono il rispetto delle indicazioni suesposte per inefficacia dei trattamenti (es. piscine gonfiabili) devono essere interdette all'uso;
- 17) è vietato l'uso della sauna e del bagno turco.



Allegato 1bis al Decreto – Legge 26 febbraio 2021 n.26

ALLEGATO 1bis

Elenco delle agenzie regolatorie di paesi terzi i cui farmaci la Repubblica di San Marino considera importabili e utilizzabili nel proprio territorio.

- Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) - Italia;
- European Medicines Agency (EMA) - Unione Europea;
- Tutte le agenzie regolatorie di paesi membri della UE;
- Food and Drug Administration (FDA) - USA;
- Federal State Budgetary Institution (FSBI), presso il Ministero della Salute – Federazione Russa;
- Central Drugs Standard Control Organisation (CDSCO) – India;
- Turkish Medicines and Medical Devices Agency (TMMDA) – Turchia;
- Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health (CADTH) – Canada;
- Swissmedic – Svizzera;
- Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHPR) – Inghilterra;
- Pharmaceuticals and Medical Devices Agency (PMDA) – Giappone.

In aggiunta ai farmaci autorizzati dalle agenzie di cui al presente allegato, il cui elenco è aggiornato con decreto delegato, è ammessa l'importazione e la somministrazione di farmaci purché autorizzati da almeno una agenzia regolatoria, purché l'importazione sia sottoposta a controllo preventivo dell'Authority sanitaria e a patto che tali farmaci abbiano ottenuto l'autorizzazione alla somministrazione in almeno 10 paesi.

